



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3257 DEL 27-06-2023

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 208. E SS.MM.II. – SOCIETÀ RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A. (R.E.S. S.P.A.) CON SEDE LEGALE IN ISERNIA, VIA CARLOMAGNO 10/12, P.VA/C.F. 00333320943 – AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO INTEGRATO DI SELEZIONE, SPINTA E RICICLO DELLE PLASTICHE PER LA PRODUZIONE DI TESSUTI INNOVATIVI (OPERAZIONI R3, R12, R13) E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO PLASTICHE ETEROGENEE (PLASMIX) SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE (IS).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DANIELE AMORUSO

Campobasso, 27-06-2023

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Viste:

la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la D.G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione";
la D.G.R. n. 188 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto "Conferimento organizzative per la funzionalità delle strutture regionali dell'apparato organizzativo delle Giunta Regionale – Determinazioni";

Richiamati:

- la Legge Regione Molise 7 agosto 2003, n. 25 "Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare:
 - ✓ l'art. 196 "Competenze delle Regioni";
 - ✓ l'art. 208 che disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
 - ✓ l'art. 27-bis che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla Parte IV del D.lgs. 152/2006";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Molise approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 100 del 1° marzo 2016;
- il Piano Tutela delle Acque della Regione Molise adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 599/2016 ed approvato con atto del Consiglio Regionale n. 25/2018;
- l'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, conversione con modificazioni del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, che introduce gli obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- la Circolare Ministeriale MATTM n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante: "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)";
- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Premesso che

- la Società Recupero Etico Sostenibile S.P.A. (R.E.S. S.P.A.), in qualità di Proponente, ha presentato presso la Regione Molise, in data 29 dicembre 2022, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Realizzazione di un impianto di trattamento delle plastiche eterogenee (plasmix), derivanti dal processo di selezione spinta, ad oggi già autorizzato, nello stesso sito, presso gli opifici della ex ITTIERRE SPA, nella zona del Comune di Pettoranello di Molise (IS);
- il Proponente ha trasmesso istanza di Autorizzazione Unica allo sportello unico digitale ZES - Zone Economiche Speciali - nel cui ambito è inserito il procedimento in oggetto;
- la Società su richiamata ha presentato, a corredo dell'istanza di autorizzazione, gli elaborati progettuali depositati in atti, pubblicati sul sito web della Regione Molise ed elencati nell'Allegato 4 al presente dispositivo;
- con determinazione Dirigenziale n. 2858 del 9 giugno 2023, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha rilasciato, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, così come modificata dalla legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2019, anche in considerazione di quanto stabilito definitivamente con la

Sentenza della Corte Costituzionale n.53, depositata il 31 marzo 2021 e del successivo chiarimento di cui all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 105 del 20.05.2021, il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

Richiamate, altresì, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2304 del 26 aprile 2022, con cui è stato rilasciato alla Società Smaltimenti Sud S.r.l. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un Centro Integrato di selezione spinta e riciclo delle plastiche per la produzione di tessuti innovativi sito nella zona industriale del comune di Pettoranello di Molise (IS);
- n. 7514 del 7 dicembre 2022, con cui la suddetta D.D. n. 2304/2022 è stata volturata a favore della Società Recupero Etico Sostenibile S.r.l.;
- n. 7520 del 07 dicembre 2022 con cui la Società Recupero Etico Sostenibile S.r.l. (R.E.S. S.r.l.) con sede legale in Isernia, via Carlomagno 10/12, P.IVA/C.F. 00333320943 è stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 208. e ss.mm.ii. alla realizzazione e gestione di un centro integrato di selezione, spinta e riciclo delle plastiche per la produzione di tessuti innovativi (operazioni R3, R12, R13) sito nella zona industriale del comune di Pettoranello di Molise (IS);
- n. 7529 del 07 dicembre 2022 con cui è stata modificata e integrata la suddetta determinazione dirigenziale n. 7520/2022 con l'inserimento, in allegato, della tabella completa delle attività di messa in riserva e recupero con relativo elenco dei codici dei rifiuti;

Vista la documentazione progettuale, in atti, posta a corredo dell'istanza di autorizzazione, così come riportata nella Determinazione Dirigenziale n. 7520/2022 e riconfermata nell'elenco allegato al presente dispositivo (Allegato 4);

Precisato che nella suddetta determinazione n. 7520/2022 sono confluiti i seguenti pareri:

- con nota acquisita al protocollo regionale al n. 135220 del 4 agosto 2022, l'ARPA Molise ha espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue con prescrizioni;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n. 143053 del 23 agosto 2022, l'ARPA Molise ha espresso un parere definitivo in merito alle emissioni in atmosfera con elenco delle prescrizioni da rispettare;
- con nota del 26 agosto 2022, l'ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale e funzioni in emissioni in atmosfera" del Servizio Valutazione e Tutela Ambientale, limitatamente alla componente "emissioni in atmosfera", ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica nel rispetto delle condizioni riportate nel parere tecnico-scientifico rilasciato dall'ARPA Molise nonché delle prescrizioni elencate;

Atteso che

- la Società, con il progetto "RES-Oil", intende completare lo scenario impiantistico con la realizzazione di un impianto per la produzione di olio pirolitico proveniente dal trattamento delle plastiche post consumo e destinato come materia prima seconda alla produzione di nuovi polimeri;
- l'articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., cita che *"in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono (...)"*;

Vista la nota, protocollo regionale n. 52729 del 23 marzo 2023, con cui il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha inoltrato all'ARPA Molise la richiesta di parere End of Waste ai sensi del comma 3, art. 184 ter e del parere per l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;

Preso atto che con nota, acquisita al protocollo regionale al n. 75970 del 08 maggio 2023, l'ARPA Molise ritiene *"che il progetto in fase sperimentale soddisfi i criteri di valutazione disponibili e pertanto si possa esprimere parere favorevole all'END of WEST accogliendo l'istanza proposta dalla Ditta per la produzione di olio pirolitico nell'ottica di una economia circolare"* e che, altresì, *"si ritiene di esprimere favorevole alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti per la produzione di RES Oil come materia prima"*, fermo restando il rispetto della normativa e delle prescrizioni elencate nel dispositivo;

Preso atto, inoltre, che:

- con nota agli atti, il Comando dei Vigili del Fuoco ha espresso nulla osta ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n. 88843 del 29 maggio 2023, il Comune di Pettoranello di Molise ha espresso assenso ai fini urbanistici ed edilizi;
- con nota, acquisita al protocollo regionale al n. 75556 del 5 maggio 2023, l'ARPA Molise ha rilasciato il parere-tecnico scientifico in materia di emissioni in atmosfera;
- con nota, protocollo n. 91693 del 2 giugno 2023, l'ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale e funzioni in emissioni in atmosfera" del Servizio valutazione e Tutela Ambientale, limitatamente alla componente "emissioni in atmosfera" ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica

nel rispetto delle condizioni riportate nel parere tecnico-scientifico rilasciato dall'ARPA Molise nonché delle prescrizioni elencate nel dispositivo;

- con nota, acquisita al protocollo regionale al n.104696 del 27-06-2023, il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica-Tecnico delle Costruzioni ha espresso il proprio assenso (Allegato n. 5);

Dato atto che il presente provvedimento acquisterà efficacia a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Commissario della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise;

Ritenuto di non assoggettare la presente autorizzazione all'imposta di bollo dovuta a norma del D.P.R. n. 642/72, in quanto la stessa sarà assolta all'atto del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Vista la nota, acquisita al protocollo regionale al n. 77802 del 10/05/2023, con cui il Sig. VALERIO Antonio, nato a Isernia (IS) il 02/08/1973, in qualità di Amministratore delegato della società "RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.", CF e Partita IVA 00333320943, con sede legale a Isernia in Via Carlomagno, n. 10/12, comunica la trasformazione della Società dalla forma giuridica a responsabilità limitata in quella a società per azioni;

Vista la richiesta di comunicazione antimafia avanzata in data 26 maggio 2023 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in atti;

Atteso che, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 88, commi 4 e 4 bis del predetto D.lgs. n. 159/2011, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della B.D.N.A. per l'acquisizione della comunicazione antimafia, l'autorità competente procede anche in assenza della stessa, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato decreto;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;

Ritenuto, pertanto, in conformità alle determinazioni della Conferenza dei Servizi decisoria svolta in ambito PAUR, di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, la Società Recupero Etico Sostenibile S.P.A. (R.E.S. S.P.A.) con sede legale in Isernia, Via Carlomagno 10/12, P.VA/C.F. 00333320943 e iscrizione REA n. IS – 24416, la realizzazione e gestione di un centro integrato di selezione spinta e riciclo delle plastiche per la produzione di tessuti innovativi e di un impianto di trattamento plastiche eterogenee (plasmix) derivanti dal processo di selezione spinta nella Zona industriale del Comune di Pettoranello di Molise (IS);

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria della Regione Molise;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con D.G.R. n. 376 dell'1° agosto 2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento, la propria competenza in merito e la coerenza con la programmazione regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria svolta in ambito PAUR, inerenti all'istanza inoltrata dalla Società Recupero Etico Sostenibile S.P.A. (R.E.S. S.P.A.);

2. di prendere atto della nota dell'ARPA Molise relativa al parere sull'End of Waste, che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., la Società Recupero Etico Sostenibile S.P.A. (R.E.S. S.P.A.), con sede legale in Isernia, Via Carlomagno 10/12, P.VA/C.F. 00333320943 e iscrizione REA n. IS – 24416, alla realizzazione di un centro integrato di selezione spinta e riciclo delle plastiche per la produzione dei tessuti innovativi (operazioni R3, R12, R13) e di un impianto di trattamento plastiche eterogenee (plasmix) derivanti dal processo di selezione spinta, nella Zona industriale del Comune di Pettoranello di Molise (IS), in conformità degli elaborati tecnici e delle tavole progettuali approvati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 7520/2022 e nella Conferenza dei Servizi decisoria in ambito PAUR così come complessivamente elencati nell'Allegato 4 al presente provvedimento;
4. di stabilire che, alla data di rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Commissario della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, si intenderanno revocate le determinazioni dirigenziali n. 7520 del 07 dicembre 2022 e n. 7529 del 07 dicembre 2022;
5. la presente autorizzazione dispiega i propri effetti in ordine alla gestione del centro integrato di selezione, spinta e riciclo delle plastiche per la produzione dei tessuti innovativi (operazioni R3, R12, R13) e dell'impianto di trattamento plastiche eterogenee (plasmix) derivanti dal processo di selezione spinta, in relazione alle operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento, così come evidenziato nella tavola di "Layout funzionale", che è parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
6. di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni, a partire dalla data dell'autorizzazione unica del Commissario della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ed è rinnovabile, così come stabilito dal comma 12, dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006; a tale fine, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita domanda alla Regione;
7. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce, per gli effetti di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006:
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, così come individuate nella documentazione progettuale a corredo dell'istanza;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex artt. 269 e 272 del D.lgs. 152/2006;
 - il permesso di costruire ai sensi del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001);
8. la Società prima dell'entrata in esercizio dell'impianto deve prestare, a favore della Regione Molise, la garanzia finanziaria a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino ambientale nonché per il risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 74 del 24 gennaio 2000 e successiva rettifica n. 294 del 28 febbraio 2000, che reca disposizioni in materia di prestazioni di garanzia da parte di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, calcolata secondo quanto disposto nella medesima deliberazione. La garanzia finanziaria, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, che ammonta a € 446.227,18, come di seguito calcolata, dovrà essere rilasciata prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere accettata dalla Regione Molise. La durata della fideiussione dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione, aumentata di due anni (dodici anni);

Messa in riserva di rifiuti non pericolosi (punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 3.600 Mg

fino a 10 t

€ 1.549,37 x 0,80* = € 1.239,50

oltre 10 t

(3.600-10) x € 154,94 x 0,80* = € 444.987,68

Totale garanzia per la messa in riserva = € 446.227,18

* *coefficiente di decremento previsto per la messa in riserva*

Trattamento di rifiuti non pericolosi (punto 2.3.2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantitativo annuo di rifiuti trattati: 40.000 Mg

Ammontare della garanzia (fascia potenzialità fino a 40.000 Mg/anno) = € 51.645,69

Importo della garanzia finanziaria (punto 2.2) *** € 446.227,18

*** *(Nel caso in cui la messa in riserva sia correlata ad un impianto di trattamento per il recupero anche parziale di materie, l'ammontare della garanzia sarà pari all'importo maggiore calcolato separatamente per la messa in riserva e per il trattamento)*

9. la predetta garanzia finanziaria sarà valida ed efficace sino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, senza che siano opponibili eccezioni all'Ente, in particolare fondate sul rapporto tra fideiussore e debitore garantito (esempio: mancato versamento premi); essa dovrà essere presentata in minimo di tre esemplari (Beneficiario, Contraente, Fideiussore) o inviata alla posta elettronica certificata regionale con firme digitali sia della Compagnia assicuratrice che della Ditta; il Servizio, a seguito di istruttoria con esiti favorevoli, restituirà gli esemplari di competenza di Contraente e Fideiussore timbrati e firmati per accettazione;

10. in alternativa a quanto sopra esposto, limitatamente alla durata della fideiussione, la Società proponente potrà fare riferimento a quanto stabilito dalla Giunta regionale con propria Delibera n. 1675 del 10 ottobre 2006;

11. la Società, più analiticamente, dovrà rispettare, tutte le seguenti prescrizioni:

a. per quanto riguarda lo scarico acque reflue, così come riportato nella nota dell'ARPA Molise acquisita al protocollo regionale al n. 135220 del 4 agosto 2022:

- di includere nei parametri della tabella 3, Allegato V alla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i parametri D(2-etilesil) ftalato (DEHP) e ftalati totali da determinare con metodo UNICHIM, EPA o altro, purché comunicati ad ARPA Molise;
- di effettuare per i primi 2 (due) anni dall'attivazione degli scarichi un monitoraggio con cedenza almeno semestrale (autocontrolli) per la verifica quali-quantitativa sui parametri di cui alla citata tabella 3, inclusi i ftalati;
- di prevedere un trattamento delle acque reflue (di lavaggio ed industriali) che contempli un sistema di abbattimento delle sostanze organiche tra cui i pfas;
- di procedere alla comunicazione dei dati di monitoraggio alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ad ARPA Molise ed alla Amministrazione provinciale entro 60 (sessanta) giorni dalla produzione degli stessi;
- di provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, compreso i fanghi derivanti dalla depurazione dei reflui industriali, nelle forme di legge;
- allorché il depuratore consortile sarà autorizzato al suo funzionamento, la società dovrà allacciarsi alla rete fognaria consortile del nucleo industriale di Pettoranello di Molise, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal gestore del Servizio;
- lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.lgs. 152/2006 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 4, Allegato 3 della D.G.R. n. 599/2016 elaborato R14;
- la Società ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue con cadenza temporale annuale e di trasmetterne le risultanze alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise – Dipartimento di Isernia e alla Provincia di Isernia entro 30 (trenta) giorni dal campionamento;
- le certificazioni analitiche devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, in originale, per 5 (cinque) anni successivi alla data di campionamento;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare by-pass dell'impianto depurativo;
- è fatto divieto assoluto di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Società è obbligata a darne immediata comunicazione alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, Comune territorialmente competente, all'ARPA Molise – Dipartimento di Isernia, alla Provincia di Isernia e, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- di comunicare e richiedere volturazione per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
- di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
- dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi del depuratore stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa vigente;
- è fatto divieto assoluto di immissione di qualsiasi rifiuto nelle acque superficiali;
- è fatto obbligo di evitare qualsiasi turbativa all'ambiente circostante.

Con nota, acquisita al protocollo regionale n. 75970 del 08 maggio 2023, l'ARPA Molise ribadisce che i parametri da ricercare sono quelli previsti dalla tabella 3 -allegato V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e prescrive che nella fase di avvio dell'attività di produzione di olio pirolitico dal recupero di rifiuti dovrà essere prevista l'aggiunta dei parametri per la ricerca di idrocarburi aromatici;

b. per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, riguardo i punti di emissione EP3, EP4 e EP5, così come riportato nella nota dell'ARPA Molise, acquisita al protocollo regionale al n. 75556/2023, e nella nota 91093/2023 dell'ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale e funzioni in emissioni in atmosfera" del Servizio Valutazione e Tutela Ambientale:

- i predetti punti di emissione dovranno rispettare i limiti e le frequenze riportate nella seguente tabella:

Punto di emissione	Impianto	Parametro	Limite	Frequenza
EP3 EP4	Linea 1 e linea 2 combustione Syngas	Polveri totali	10 mg/ Nm ³ o 5 mg/Nm ³	Semestrale
		Ossidi di azoto (NO _x)	[1]	
		Ossidi di zolfo (SO ₂)	200 mg/ Nm ³	
		Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³	
		COT [2]	100 mg/Nm ³	
		Ammoniaca [3]	20 mg/Nm ³	
			5 mg/Nm ³	

EP5	Sistema aspirazione polveri	Polveri totali	50 mg/Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h 150 mg/Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h	Semestrale
-----	-----------------------------	----------------	--	------------

[1] valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili;

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto (NO_x) con urea o

ammoniac.

- i punti di emissione in atmosfera dovranno essere contrassegnati e sempre accessibili;
- l'accesso ai punti di prelievo per il campionamento dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- il sito di campionamento dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di misurazione di emissioni da sorgente fissa;
- dovranno essere comunicate alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, alla Provincia di Isernia, all'Arpa Molise e al sindaco del Comune di Pettoranello di Molise (IS), con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, le date di messa in esercizio e messa a regime degli impianti; la messa a regime dovrà avvenire, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di messa in esercizio degli stessi. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto. Si precisa che le predette date (messa in esercizio, messa a regime e i primi autocontrolli potranno essere trasmesse anche tramite unica comunicazione;
- dovranno essere comunicate, ad ARPA Molise, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso le date di esecuzione degli autocontrolli al fine di consentire al personale dell'Agenzia di sovrintendere all'esecuzione degli stessi;
- dovranno, inoltre, essere inviati ad ARPA Molise gli esiti dei campionamenti al fine di effettuare le valutazioni di competenza;
- dovrà essere comunicata alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, alla Provincia di Isernia e ad Arpa Molise, almeno 15 (quindici) giorni prima, la data prevista per l'espletamento degli autocontrolli stabiliti dalla stessa Agenzia; i risultati di dette analisi dovranno essere tempestivamente trasmessi agli Enti e alle strutture su menzionate nonché riportati su apposito registro, da tenere a disposizione delle autorità competenti al controllo, nel quale allegare anche i rispettivi certificati di analisi e i verbali di campionamento;
- dovranno essere trasmessi alla Regione Molise –Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, alla Provincia di Isernia e all'Arpa Molise, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del provvedimento ZES i dati indicati nel comma 1, della parte IV-bis, dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06 riferiti ai "medi impianti di combustione";
- dovranno essere adottate le migliori tecniche disponibili al fine di contenere il più possibile le emissioni diffuse delle sostanze inquinanti in atmosfera;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare molestie olfattive nell'ambiente;
- per l'espletamento dei controlli analitici dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, ovvero, dalle norme tecniche ISO o altre norme internazionali;
- la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 271, comma 17, del decreto legislativo n. 152/06 e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;
- dovranno essere rese disponibili tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni in sicurezza ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti;
- qualora siano presenti sistemi di abbattimento, dovrà essere compilato l'apposito registro relativo al funzionamento degli stessi, secondo il modello previsto dall'appendice 2, allegato VI - parte V del decreto legislativo n. 152/2006, riportando tempestivamente tutti i dati necessari per verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- qualora si verificassero guasti agli impianti tali da non consentire il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, dovrà essere informato il Comune competente per territorio, la Regione Molise, la Provincia di Isernia e l'ARPA Molise entro le otto ore successive; l'autorità competente potrà disporre la riduzione o la cessazione dell'attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, ovvero, di adottare temporaneamente tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle sostanze emesse in atmosfera;
- è fatto divieto assoluto di immettere nell'aria sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006.

A cui si aggiungono le prescrizioni della nota acquisita al protocollo regionale al n. 143053/2022 dell'ARPA Molise e della nota del 26 agosto 2022 dell'ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale e funzioni in emissioni in atmosfera" del Servizio Valutazione e Tutela Ambientale:

- dovranno essere comunicate, alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise – Dipartimento di Isernia e alla Provincia di Isernia, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, le date di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto sotteso ai punti di emissione EP1 ed EP2; la messa in regime degli stessi dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio degli stessi;
- dovranno essere rispettati i limiti di emissione e le scadenze degli autocontrolli stabiliti da ARPA Molise per i punti di emissione EP1 ed EP2 nonché, per il punto di emissione C1, i limiti di emissione previsti dall'allegato I, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006;
- il monitoraggio dei predetti punti di emissione dovrà essere effettuato con cadenza annuale. Dovranno essere comunicate, alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise – Dipartimento di Isernia, alla Provincia di Isernia, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso le date di esecuzione degli autocontrolli al fine di consentire al personale dell'ARPA Molise di sovraintendere all'esecuzione degli stessi. Dovranno, inoltre, essere inviati ai suddetti Enti, gli esiti dei campionamenti al fine di consentire di effettuare le valutazioni di competenza;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse non convogliabili;
- per l'espletamento dei controlli analitici dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, ovvero, dalle norme tecniche ISO o altre norme internazionali;
- la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 271, comma 17 del decreto legislativo n. 152/2006 e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;
 - i punti di emissione convogliati, così come riportati nella documentazione tecnica trasmessa e depositata presso l'autorità competente, dovranno essere chiaramente identificati da targhette visibili;
 - le bocche dei camini di scarico dovranno risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo del tetto, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
 - dovranno essere eseguite tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni in sicurezza ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti;
 - i camini per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti, che dovranno essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI;
 - le piattaforme di lavoro dovranno garantire idonea accessibilità alle prese di misura e dovrà essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI;
 - dovrà essere compilato l'apposito registro relativo al funzionamento degli impianti di abbattimento, secondo il modello previsto dall'appendice 2 allegato VI - parte V del decreto legislativo n. 152/2006, riportando tempestivamente tutti i dati necessari per verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
 - qualora si verificassero guasti agli impianti tali da non consentire il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, dovrà essere informato, entro le otto ore successive, il Comune competente per territorio, la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, la Provincia di Isernia e l'ARPA Molise; l'autorità competente in materia potrà disporre la riduzione o la cessazione dell'attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, ovvero, di adottare temporaneamente tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle sostanze emesse in atmosfera;
 - è fatto divieto assoluto di immettere nell'aria sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006;
- tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dal titolo III e dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006;

c. per quanto concerne la gestione dei rifiuti:

- le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti autorizzata non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i contenitori e i serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- il contenitore o il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno, di indicatori e di allarmi di livello;
- lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la

sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;

- i recipienti devono essere conformi a quanto indicato nelle norme tecniche;
- lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve essere realizzato su idonei basamenti impermeabili e resistenti all'azione dei rifiuti stessi. I rifiuti che possono dare luogo a formazione di polveri devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, o, tramite sistemi equivalenti;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- deve essere presente un'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi da gestire e dotata di superficie pavimentata, impermeabile laddove le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano;
- il personale presente nell'impianto deve essere adeguatamente formato, anche in relazione al contrasto del rischio incendio, in modo da svolgere le specifiche attività nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sotto la supervisione di un direttore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale;
- deve essere sempre presente e funzionante l'impianto antincendio, la cui funzionalità dovrà essere garantita da regolari controlli a cura dello stesso gestore;
- deve essere realizzata un'area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- deve essere assicurata un'adeguata viabilità interna per agevolare la movimentazione, anche in caso d'emergenza;
- è inoltre necessario che nell'impianto sia individuata un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di opportuni presidi di sicurezza per lo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
- le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che operano sui rifiuti, devono essere sottoposte a verifiche periodiche e ad eventuale manutenzione qualora mostrino tale necessità al fine di garantire l'impermeabilità e l'integrità delle relative superfici;
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura del rifiuto e devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio, nonché protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche;
- il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- deve essere affidata ad un direttore tecnico la responsabilità della gestione operativa dell'impianto che controlla e supervisiona l'intera fase di esercizio dell'impianto;
- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto è necessario che sia verificata l'accettabilità qualitativa, mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione. Inoltre, per i rifiuti non pericolosi con codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora ciò avvenga mediante certificazione analitica, queste dovranno essere eseguite ad ogni conferimento ed almeno una volta l'anno e ad ogni variazione significativa del processo produttivo che ha generato il rifiuto stesso;
- in ingresso all'impianto devono essere accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- devono essere effettuate in condizione di sicurezza le operazioni di scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- il registro di carico e scarico deve essere tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art.190 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- devono essere adottate tutte le cautele atte ad evitare possibili cause di inquinamento atmosferico o qualsivoglia turbativa dell'ambiente circostante, assicurando il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed ambientali;
- deve essere rispettato quanto indicato nella Circolare Ministeriale MATTM del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e non espressamente riportato nel presente provvedimento;
- deve essere rispettato quanto previsto dagli artt. 183 comma 1, lettera bb) e 185-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché tutta la normativa ambientale e di settore, in materia di rifiuti;
- dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a garantire il rischio di incendi nonché a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto ed informato del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti;
- dovranno essere rispettati i valori limite dei livelli di rumorosità previsti dalla normativa di settore;
- entro 3 mesi dall'inizio delle attività, la Società dovrà produrre una valutazione di impatto acustico in conformità alla Legge n. 447/95 e alle discipline correlate. Tale valutazione dovrà essere inviata alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e all'ARPA Molise.

Altresì, con nota acquisita al protocollo regionale n. 75970 del 08 maggio 2023, l'ARPA Molise prescrive:

- i rifiuti in ingresso all'impianto, accompagnati da apposito formulario, devono essere pesati

all'ingresso, accettati a seguito di verifica di certificazione e stoccati nelle apposite aree dedicate o avviate all'impianto secondo l'esigenza dello stesso;

- i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione del RES OIL ovvero derivanti dalla pirolisi come quelli riportati in tabella quali CHAIR (CER 19 01 18) e bitume (CER 19 01 17) dovranno essere sottoposti a certificazione analitica almeno una volta l'anno al fine della verifica delle caratteristiche ed attribuzione codice CER;

- ogni area di stoccaggio/deposito temporaneo dovrà essere ben identificata con apposita cartellonistica recante sia il codice CER che la descrizione;

- l'impianto di pirolisi dovrà essere continuamente monitorato nelle fasi di lavorazione sia sotto il profilo gestionale di sicurezza che di emissioni di qualsiasi natura;

- lo stoccaggio dell'olio pirolitico dovrà avvenire negli appositi silos dedicati e prima di avviarlo ai canali di recupero quale materia prima, dovrà essere sottoposto a tutte le procedure di validazione e classificazione previste per le nuove sostanze immesse sul mercato;

12. di evidenziare che per il prosieguo dell'iter di prevenzione incendi il responsabile dell'attività è tenuto a richiedere la valutazione del progetto (definitivo) ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 secondo le modalità stabilite dal DM 07/08/2012;

13. di stabilire che tutte le opere edilizie dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici vigenti e al Regolamento Edilizio Comunale, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti, restando inteso che il rilascio del presente titolo abilitativo non comporta limitazione dei diritti dei terzi;

14. di demandare al Comune di Pettoranello di Molise (IS) la definizione delle prescrizioni relative al permesso a costruire ai sensi del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n°380/2001) e la verifica dei tempi e dell'ottemperanza alle normative edilizio/urbanistiche comunali, regionali e nazionali vigenti, in relazione agli interventi previsti nel progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria svolta in ambito PAUR;

15. di riconfermare il rispetto di quanto prescritto dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali con determinazioni dirigenziali n. 4951 del 24 agosto 2021 e n. 2858 del 9 giugno 2023;

16. di ribadire che la Società dovrà rispettare le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.lgs. n. 152/2006 parte III e V, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto;

17. di ribadire che la conduzione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti nonché nell'osservanza delle altre norme statali e regionali anche se non espressamente previste nel presente atto;

18. di ribadire che la Società nella gestione dell'impianto dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli elaborati progettuali compatibilmente con le indicazioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento;

19. di prescrivere che la fase di gestione dovrà essere subordinata alla presentazione alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, da parte della Società, di adeguata documentazione, completa e conforme ai sensi di legge, che attesti sia l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato che il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

20. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora, a seguito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, venga rilasciata, da parte della Prefettura competente, comunicazione antimafia interdittiva;

21. le prescrizioni della presente autorizzazione potranno essere modificate, prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;

22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, secondo le procedure di cui al comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, nei casi di accertata violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite nonché ove risulti che dall'attività esercitata derivi danno o pericolo per l'ambiente e per la pubblica salute;

23. di notificare il presente atto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Servizio PAUR;

24. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

25. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

26. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm per oggetto nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

27. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, ai sensi del D.lgs. 104 del 2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 1199 del 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla conoscenza nei modi di legge (per i destinatari dell'atto dalla ricezione, per gli altri soggetti dalla pubblicazione).

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82